

Alcune riflessioni dalla tesi:
“ La cooperazione in Italia: analisi empirica ”

Teresa Mattioli

Novembre 2012

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

“La cooperazione in Italia: analisi empirica” trae ispirazione dal desiderio di arricchire, con un minimo contributo, la riflessione dottrinale sulla società cooperativa di un sostrato fattuale al quale sovente non si presta tutta la dovuta attenzione. Verificare come nella prassi siano tradotte le regole di diritto è un imprescindibile presupposto di una valida e completa riflessione, soprattutto in quelle materie in cui il dato empirico offre allo studioso una molteplicità di soluzioni e problematiche non facilmente rintracciabili nel testo normativo né da esso banalmente deducibili, come appunto quella cooperativa.

Alla luce di ciò, si è rinunciato a un approccio meramente compilativo, in favore di una riflessione più ampia che utilizzasse il dato empirico non come mero dato di comparazione, ma facesse di esso il punto di partenza dell'intera analisi, traendone quei principi cardine della realtà cooperativa dei quali si è poi cercato riscontro nel testo normativo.

Per poter svolgere uno studio simile è necessario avvalersi di una mole di dati e informazioni ampia e variegata, per non incappare nel facile rischio di falsare i risultati dell'elucubrazione con un'analisi parziale e faziosa. A tal fine, la scelta delle società cooperative oggetto d'indagine si è rivelata, sul piano metodologico, la fase più significativa. Nell'ottica di indirizzare lo studio alla società cooperativa nella sua forma più asciutta e neutrale, si è soffermata l'attenzione su quelle società che, per la natura dell'attività svolta, non sono soggette a una specifica normativa di settore, se non in minima parte, ma rispondono a un modello che la disciplina codicistica è di per sé sufficiente a regolare esaustivamente.

Allo stesso tempo, consci delle problematiche diverse che ne discendono, sono state scelte tre società cooperative, una a responsabilità limitata, due per azioni, con oggetto, dimensione e gestione mutualistica differenti, nonché un consorzio societario costituito in forma cooperativa.

La prima società oggetto d'indagine è “La Terra e il Cielo”, piccola cooperativa dell'anconetano dedita alla raccolta di prodotti agroalimentari da parte dei soci conferitori. Si presenta come una cooperativa di conferimento, che pur essendo impegnata nella trasformazione e commercializzazione del prodotto finito, ha come gestione mutualistica quella tradizionale della cooperativa di conferimento, come si evince dall'art. 5 dello Statuto. A essa, straordinariamente, si aggiunge quella della cooperativa di lavoro, con forme ambigue che lasciano sorgere dubbi perlomeno sulla pertinenza della medesima, dal momento che i soci lavoratori non sembrano essere impiegati in quella che è, a tutti gli effetti, attività sociale. Da quanto si evince dallo Statuto,

infatti, l'oggetto della cooperativa sembra essere esclusivamente quello di conferimento; ne risulterebbe l'inserimento forzoso dei soci lavoratori, peraltro numericamente assai limitati, il quale potrebbe essere aggirato facilmente con una semplice revisione dell'articolo 5 dello Statuto.

Società cooperativa dalla struttura assai più rigorosa e tradizionale è la seconda: "CPL Concordia", una cooperativa di produzione e lavoro della pianura emiliana, operante nel settore energetico, la cui nascita risale agli inizi del secolo scorso, ora *holding* di un consistente gruppo eterogeneo con il quale è presente in ben tre continenti. Nonostante le ingenti dimensioni e le sofisticazioni del settore in cui opera, che ne hanno fatto un'impresa efficiente e globale, essa rimane pienamente fedele all'ontologia cooperativa.

Una parte significativa dell'analisi è rappresentata da quella sulla più grande cooperativa di consumo del Paese, "Coop Adriatica", associata al noto consorzio "Coop Italia", leader nel settore della grande distribuzione. Si è avuto modo di scoprire come la cooperazione di consumo, soprattutto quando assume, come in questo caso, dimensioni macroscopiche, porta all'emersione di pregnanti questioni circa l'utilizzabilità, non tanto in termini di legittimità quanto più in quelli di opportunità, del modello cooperativo.

Infine, per rendere esaustivo lo studio di questa cooperativa e per comprendere il fenomeno consortile in sé e per sé, si è cercato di indirizzare l'analisi anche sul consorzio medesimo. Non si può però non evidenziare che essa si è arrestata a un livello assai superficiale a causa della difficoltà di accedere ai documenti sociali contenenti le disposizioni più significative, soprattutto in tema di rapporti con gli associati.

Per quanto invece attiene al metodo di analisi utilizzato, va sottolineato che gli aspetti su cui si è soffermata l'indagine non sono stati scelti aprioristicamente, ma si è cercato di ricavarli dalla disamina delle società medesime, in modo da garantire piena effettività a essa. In questo modo, tra tutti quegli aspetti tradizionalmente riconosciuti come connaturati alla società cooperativa, si sono indagati più approfonditamente non quelli ritenuti di rilevanza dalla dottrina, ma quelli che, documenti sociali alla mano, presentassero un rilievo maggiore e potessero essere da spunto per riflessioni più significative.

Anticipando in breve gli esiti del lavoro, con questo approccio empirico e induttivo si è avuto modo di rilevare una discrasia non tanto tra ciò che la società cooperativa è nei fatti e come essa è stata, ed è tuttora, pensata dal

legislatore, ma addirittura tra quelle che sono le problematiche più sentite dagli addetti ai lavori e quelle su cui gli accademici hanno soffermato i propri studi. È emerso cioè che sì, sussistono differenze, a volte macroscopiche, tra ciò di cui la cooperativa necessita e quello che il modello normativo predispone, ma addirittura che, su un piano diverso, queste discrasie non godono della dovuta risonanza, cosicché si è soliti soffermarsi su una molteplicità di aspetti che poi, di fatto, non generano particolari problematiche, trascurando invece quelli dal maggior riscontro fattuale¹.

Nonostante questo metodo empirico, scevro da preconcetti che ne forzassero gli esiti in direzioni prescelte, si è comunque riusciti a condurre un'analisi della società cooperativa sotto molteplici aspetti, soffermandosi, in maniera esaustiva e rigorosa, su tutti quegli elementi organizzativi che, discendendo dallo scopo mutualistico cui essa è preordinata, ne caratterizzano la disciplina.

La regolamentazione dei rapporti con i soci cooperatori è uno di questi aspetti, forse tra i più significativi, in quanto è materia fortemente ideologizzata, che deve scontare costanti giudizi di conformità a principi di tradizione risalente, come quelli della parità di trattamento o della c.d. “porta aperta”. Il primo si rivela forse un'affermazione generica dai limitati riscontri fattuali: nonostante, infatti, esso sia ora ribadito anche dal legislatore, all'art. 2516 c.c., nei fatti resta difficile ravvisare comportamenti, ancor meno disposizioni statutarie, che lo disconoscano, così com'è difficile dire in cosa esso debba tradursi, se non nell'assoluto divieto di disciplinare in maniera discriminatoria e arbitraria i rapporti mutualistici con i soci cooperatori². È evidente che un principio simile abbia una portata tanto generalizzata nel

¹ Sotto il primo aspetto, si pensi soprattutto alle molteplici elucubrazioni in tema di rapporti associativi; questioni concernenti la partecipazione sociale hanno invece notevole pregnanza a livello pratico, generando l'autoproduzione del mondo cooperativo di prassi per il coinvolgimento dei soci che si aggiungono a quelle legislativamente previste, spesso sconosciute dalla pubblicistica.

² Si badi che il principio è appunto tradizionalmente riferito ai soli rapporti mutualistici e non a quelli associativi, come confermato dalla lettera dell'articolo (“Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”). Nonostante esso non necessitasse di un'urgente codificazione, in quanto da sempre riconosciuto quale diretta emanazione degli ideali democratici che ispirano il fenomeno cooperativistico, la riforma ha comunque il merito di chiarificare il suo ambito di applicazione, testimoniando ancora una volta la duplicità dei rapporti pendenti in capo al socio; BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 56, BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e Parità di trattamento*, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da) *Il Nuovo diritto societario liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 594 ss.

nostro ordinamento giuridico da condurre a uno svilimento del medesimo. Esso andrebbe riformulato in modo tale da servire il fenomeno cooperativo, non si vede però come. Altrimenti, se così configurato, ove si rintracciassero comportamenti di questo tipo si cadrebbe su un piano patologico che nulla ha che vedere con l'analisi condotta, la quale vorrebbe invece soffermarsi sulla fisiologia del fenomeno cooperativo.

Più interessanti sono invece le declinazioni dell'altro principio, quello della "porta aperta": di esso, infatti, possono essere date interpretazioni molteplici e soprattutto può tradursi in soluzioni statutarie diverse. L'analisi dei documenti sociali ha infatti dimostrato che se il principio di parità di trattamento viene al massimo menzionato quale generica affermazione, quello della porta aperta viene invece configurato in maniera esplicita. Tanto nella piccola cooperativa di agricoltori, quanto nella grande cooperativa di produzione e lavoro, ad esempio, si limita il principio medesimo introducendo la clausola della compatibilità dell'ingresso di nuovi soci col perseguimento dell'oggetto sociale e con l'interesse a una gestione efficiente che possa garantire a tutti il dovuto vantaggio. Trattasi di una disposizione statutaria conosciuta dalla dottrina, la quale ne ammette unanimemente la legittimità³. La disamina dei requisiti statuari cui è condizionato l'ingresso dei nuovi soci è, evidentemente, problematica logicamente contigua. Se, infatti, il principio impone che chi possenga le qualità richieste per l'ammissione sia in qualche misura tutelato ove ne faccia richiesta⁴, è necessario che i requisiti d'ammissione statutariamente previsti siano "non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta"⁵. Questo significa che va esclusa la legittimità tanto delle clausole contenenti arbitrarie restrizioni, quanto di quelle di eccessivo favore, tali da rendere di fatto inesistente il fenomeno cooperativo ammettendo chiunque al godimento del vantaggio mutualistico. Non sono state rilevate problematiche di questo tipo: la cooperativa agricola e quella di produzione e lavoro impongono requisiti la cui specificità è coerente con l'attività svolta, mentre "Coop Adriatica" si rivela molto abile nel non

³ BONFANTE, *La nuova società cooperativa*. Zanichelli, 2010 p. 126

⁴ In verità, il contenuto del principio è da sempre dibattuto. In questo senso si veda Paolucci, il quale afferma che esso possa essere così configurato perlomeno alla luce della Riforma del 2003, la quale sembrerebbe introdurre alcune forme di tutela delle aspettative del terzo aspirante socio, mentre in precedenza il principio era considerato mero corollario della variabilità del capitale. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 passim.

⁵ Art. 2527 c.c..

generalizzare eccessivamente l'ingresso di nuovi soci. Se, di fatto, qualsiasi consumatore può aspirare all'ingresso nella compagine sociale, i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto di quest'ultima sembrano imporre un minimo di discernimento circa le nuove ammissioni, per quanto si tratti comunque di requisiti facilmente integrabili. Del resto, ove così non fosse, ci si domanda come possa sopravvivere il fenomeno della cooperazione di consumo, perlomeno nelle dimensioni in cui lo conosciamo in Italia: è infatti evidente che l'ingente diffusione di esso sia proporzionale all'elasticità dei criteri di ammissione. Trovare il giusto equilibrio tra previsioni più restrittive che limitino conseguentemente lo sviluppo dimensionale dell'impresa e un favore eccessivo che finisca per snaturare l'essenza cooperativa sembra essere la soluzione.

In merito invece alla procedura di ammissione, si è osservato che le cooperative hanno osato soluzioni più avanguardiste di quelle tradizionali. Se infatti si ricava dall'art. 2544 c.c. l'impossibilità di rimettere all'Assemblea le decisioni su ammissione, recesso ed esclusione dei soci con la conseguente natura non vincolante della deliberazione assunta da essa in seguito al diniego degli amministratori alla richiesta di ammissione di nuovi soci, non si nega la legittimità di una previsione statutaria che vincoli gli amministratori alla deliberazione assembleare. Una disposizione simile è presente proprio nello statuto di "Coop Adriatica", testimoniando come la realtà cooperativa sia favorevole al coinvolgimento dei vecchi soci in decisioni volte all'ampliamento della compagine sociale, consolidando l'idea che tale prassi, lungi dal poter profilare conflitti di interesse tra vecchi e nuovi operatori, costituisca invece un corollario del diritto di partecipazione del socio, il quale dovrebbe forse essere coinvolto nella vita sociale con maggior incisività di un normale socio capitalistico⁶.

Per quanto concerne le vicende conclusive del rapporto associativo, i fenomeni del recesso e dell'esclusione, sembrerebbe che a un certo "allarmismo" della dottrina corrispondano una disciplina statutaria e una prassi pienamente coerenti con i principi generali e molto lontane da quelle previsioni critiche dalle quali gli accademici sono soliti mettere in guardia. Ad esempio, sul diritto di recesso non si è mai ravvisato che esso sia escluso o condizionato

⁶ Sulla legittimità di tale clausola si veda Bonfante, il quale la esclude nel caso in cui la delibera assembleare incida su decisioni amministrative prese per ragioni economiche e quindi gestorie, riconoscendo in ciò la ratio dell'art. 2544 c.c.. "La nuova società cooperativa" Zanichelli 2010, pag. 99.

ad arbitrarie valutazioni degli amministratori, soluzione verso la quale si nutre unanime sfavore in dottrina, mentre si sono rintracciate clausole che snelliscono la relativa procedura, anche in questo caso coerentemente con le affermazioni accademiche, la quale riconosce che nella società cooperativa il recesso possa essere disciplinato in maniera più fluida che nelle società per azioni in ragione della mancata necessità di salvaguardare il capitale sociale, vista l'intrinseca variabilità dello stesso. Anche in tema di esclusione non si sono ravvisate differenze macroscopiche. Le cooperative propendono per individuare cause di esclusione perfettamente coerenti con la gestione mutualistica, di solito speculari ai requisiti richiesti per l'ammissione, senza che abbiano spazio parametri e valutazioni di altra natura⁷.

Un aspetto che segna invece distanze macroscopiche tra le problematiche emergenti dalla prassi e quelle astrattamente ipotizzate dalla dottrina, sancendo peraltro la maggior efficienza delle soluzioni prospettate dagli addetti ai lavori, è quello della partecipazione sociale. Trattasi di una questione cui è dedicato ampio spazio anche in letteratura, ritenendosi tradizionalmente⁸ che la piena partecipazione del socio cooperatore alla gestione sociale sia un importante corollario del principio mutualistico e come tale vada garantito e incentivato. Tuttavia, gli strumenti apprestati dal legislatore e gli usi che la dottrina ne ipotizza non sembrano cogliere appieno le difficoltà, soprattutto per le grandi società cooperative, di garantire l'effettività e l'incisività della partecipazione sociale. L'istituto che maggiormente la dovrebbe garantire sembrerebbe essere, tuttora, quello del voto capitario, essendo ancora pochi quanti abbiano colto i rischi cui esso possa condurre, primo tra tutti quello del divenire uno strumento di consolidamento delle tecnostutture aziendali, agevolate dalla difficoltà per i soci di coalizzarsi e

⁷ Valga a titolo esemplificativo un esempio. Tra le clausole di esclusione previste all'art. 8 dello Statuto di "Coop Adriatica" vi è l'essere stati oggetto di una condanna penale. Si tratta di una clausola di cui la dottrina è solita sancire l'illegittimità, non riconoscendone la pertinenza con lo scopo mutualistico. Questo è astrattamente vero, ma non nell'ipotesi in cui, come in questo caso, essa stessa sia contestualizzata e rapportata alle esigenze mutualistiche. Ciò che infatti comporta l'esclusione non è la condanna penale in sé, o meglio una qualsiasi condanna penale, ma solamente quella che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, oltretutto per il solo tempo della sua durata se temporanea. La cooperativa vuole semplicemente che chi non è più ritenuto idoneo dall'ordinamento a ricoprire certi ruoli di rilevanza pubblica, sia altresì indegno a entrare all'interno di una compagine sociale promotrice di certi valori. Viene peraltro riconosciuto pienamente il fine rieducativo della pena, essendo riammissibile il condannato che abbia estinto la stessa.

⁸ PAOLUCCI *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 131; BONFANTE *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 106; p. 57 sent. 8/09/2011 Corte di Giustizia Comunità Europea

indirizzare in maniera congiunta il voto, o quello di veder rafforzate altre categorie sociali cui vengano attribuiti voti plurimi⁹. Nelle cooperative oggetto di indagine è sicuramente il primo aspetto a rilevare criticità maggiori: per quanto infatti attiene alle problematiche connesse all'ingresso di soci c.d. "capitalisti" vedremo in seguito che il fenomeno ha una diffusione così marginale da non poter essere fonte di gravi distorsioni. È invece emerso che nelle cooperative dalle grandi dimensioni, quelle in cui la base societaria è molto ampia, come nelle cooperative di consumo, il voto capitario rischia di condurre a un sostanziale svilimento del suo ruolo. È infatti evidente che esso può ergersi a reale garanzia della partecipazione alla gestione solo laddove esso venga effettivamente esercitato, e che possa essere effettivamente esercitato solo laddove il socio abbia piena consapevolezza dei suoi diritti e delle forme in cui esercitarli, nonché abbia piena disponibilità delle informazioni essenziali per l'esercizio medesimo. È palese come, in una cooperativa con più di un milione di soci, garantire ciò sia difficile e si rischi la trasformazione del socio consumatore in quanto cooperatore in un consumatore qualunque. Lo strumento legislativamente previsto per ridimensionare il problema è quello delle assemblee separate *ex art. 2540 c.c.*, dal 2003 obbligatorie per le società cooperative che integri certe condizioni¹⁰ La disciplina resta tuttavia fumosa, prestandosi a interpretazioni e applicazioni molteplici; l'uso che ne viene fatto sembrerebbe però alimentare la fiducia nella piena capacità delle società cooperative di plasmare l'istituto alle esigenze partecipative dei propri soci. Ad esempio, si è rilevato che più che svilire l'istituto, esso viene invece arricchito tramite la predisposizione di un apparato organizzativo di supporto che permetta il costante coinvolgimento dei soci tramite assemblee territoriali che si riuniscono periodicamente e che, tramite meccanismi di rappresentanza indiretta, possano coinvolgere la volontà del singolo socio fino ai vertici dell'organizzazione, senza quindi relegare i momenti di condivisione democratica alle sole assemblee, fermo restando, tra l'altro, che le due strutture sembrerebbero competenti su materie differenti, essendo le prime focalizzate sulla risoluzione di questioni concernenti la vita locale della cooperativa, e

⁹ È ammessa la possibilità di attribuire un maggior numero di voti a: soci operatori persone giuridiche (art. 2528 c. III c.c.), soci sovventori (art. 4 l. 59/1992) soci finanziatori (art. 2526 c. II c.c.) e soci operatori di cooperative in cui lo scopo mutualistico è perseguito mediante l'integrazione delle rispettive imprese (art. 2538 c. IV c.c.)

¹⁰ Art. 2540 c.c.: "l'esercizio di attività in più province qualora la società abbia più di tremila soci, ovvero la realizzazione di più gestioni mutualistiche qualora i soci siano più di cinquecento"

quindi come tali più consone a essere affrontate da una base sociale ristretta. Per quanto invece riguarda le materie all'ordine del giorno nelle assemblee separate, si assiste a un'uniforme convergenza con quella dottrina¹¹ che vuole esse funzionali a deliberare sulle materie delle assemblee generali e non alla mera elezione dei delegati, prevedendo conseguentemente il vincolo di mandato per questi.

Le società cooperative indagate sembrerebbero inoltre incentivare la partecipazione personale del socio anche sotto il profilo della rappresentanza nell'assemblea generale, introducendo una disciplina più rigorosa rispetto a quella codicistica¹². Emergono forse problemi di coordinamento di questa disciplina con quella delle assemblee separate. Ad esempio, il limite dei soci rappresentabili è da calcolare sulla base dei delegati o dei soci che hanno concorso alla nomina dei delegati medesimi? Ovvero è applicabile esclusivamente laddove non abbiano trovato applicazione le norme sulle assemblee separate? Sono questioni cui non è possibile dare una risposta né alla luce delle previsioni statutarie, né sulla base dei principi generali. Si può quindi concludere che, soprattutto nelle grandi cooperative, gli strumenti di partecipazione predisposti dal legislatore sono insufficienti e lo sono più per la mancata conoscenza del fenomeno che per l'effettiva impossibilità di garantire la partecipazione, dal momento che le cooperative si sono rivelate in grado di apprestare soluzioni utili in parte a colmare questa lacuna, lasciando però irrisolte alcune questioni. Altri aspetti che possano incidere sull'effettività dei diritti partecipativi dei soci cooperatori non sembrerebbero ravvisabili. In merito all'amministrazione delle società cooperative è evidente che l'ingresso nel consiglio di terzi estranei alla compagine sociale, nel rispetto ovviamente dei limiti di cui all'art. 2542 c.c., sia funzionale allo svolgimento di attività altamente specializzate che richiedono conoscenze e abilità particolari, nonché vera e propria attitudine manageriale. L'esigenza è fortemente avvertita in "CPL Concordia", meno nella cooperativa agricola, in ragione delle ridotte dimensioni, e in "Coop Adriatica", per le ragioni contrarie, ovvero sia la possibilità che colui che è chiamato a svolgere le funzioni amministrative in ragione delle personali abilità, possa diventare socio, vista la scarsa restrittività

¹¹ BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 297

¹² Ad esempio, si dispone che i rappresentanti non possano rivestire la carica di amministratore o di sindaco, né possano rappresentare più di due (la cooperativa di produzione e lavoro) o cinque (quella di consumo) soci. E' inoltre espressamente sancita la revocabilità della medesima, a dimostrazione del favore rivolto alla partecipazione personale

dei requisiti d'ammissione. Emerge sotto questo profilo un'ulteriore distorsione, o perlomeno una peculiarità, dovuta a una progressiva generalizzazione del mutualismo nella cooperazione di consumo. Un ultimo cenno in tema di governo della società cooperativa merita l'adozione, da parte del consorzio "Coop Italia" del modello duale di amministrazione. Tale scelta non stupisce granchè: se infatti, come autorevolmente osservato¹³, essa è funzionale a un accentramento quasi risolutorio dei poteri sull'organo di amministrazione, non si può che propendere per un favore all'adozione del modello da parte di consorzi più che da parte di società cooperative con soci persone fisiche, ritenendosi che nel primo caso esso sia maggiormente funzionale al coordinamento e allo svolgimento delle attività per la quale esso è costituito, mentre nel secondo caso porterebbe a una riduzione ulteriore, forse ingiustificata, dei poteri dei soci. Venendo ora a una questione diversa, sembrerebbe che le cooperative studiate disciplinino l'annosa questione della qualificazione, quantificazione e distribuzione dei ristorni in maniera meno problematica di quanto si potrebbe pensare; esse, inoltre, rispondono spesso a parametri suggeriti, se non imposti, dalla confederazione d'appartenenza, offrendo perciò all'analisi qui svolta un respiro maggiore, data la pervasività che questi hanno su un elevato numero di società cooperative. La legge è sull'argomento particolarmente oscura: bisogna infatti scontrarsi con quell'"agnosticismo definitorio" che, forse per il timore di costringere il fenomeno in un'affermazione eccessivamente perentoria e rigorosa, ha preferito il silenzio, almeno fino al 2003, quando i ristorni hanno trovato menzione e parziale disciplina nell'art. 2545 *sexies* e, davvero limitatamente, nell'art. 2521 c.c.. La realtà emersa sembra in parte essere rassicurante, rispondendo in maniera lineare alle problematiche più stringenti. Innanzitutto, le cooperative sembrano adottare come unico criterio di qualificazione delle somme ristornabili quello della provenienza, conformandosi alla dottrina più tradizionale¹⁴ che vuole che esse derivino dal risparmio di spesa maturato dall'esercizio di attività esclusivamente con i soci. Ne deriva l'adozione di una prassi, ora suggerita anche dal comma II dell'art. 2545 *sexies* c.c., di separare contabilmente i dati relativi all'attività svolta con i soci da quella con i terzi, in modo da poter ben distinguere il risparmio di spesa distribuibile sotto forme di

¹³ PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 142

¹⁴ Contra v. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 158

ristorno, dalle somme che confluiranno negli utili¹⁵. Sulle modalità di quantificazione del ristorno non sembrerebbero emergere dati interessanti¹⁶, mentre in tema di modalità di distribuzione si è osservata una certa prevalenza per la restituzione successiva dello stesso. Tradizionalmente infatti si afferma che il ristorno, quale modalità di fruizione del vantaggio mutualistico, possa essere attribuito al cooperatore o in via immediata, al momento della prestazione come minor prezzo o maggior remunerazione, o in via successiva, cioè a conclusione dell'esercizio sociale, dopo aver verificato contabilmente a quanto ammonti il risparmio di spesa generato¹⁷. Solo la cooperativa agricola di conferimento attribuisce il ristorno in via immediata, al momento della corresponsione del prezzo; in "Coop Adriatica" si assiste ad una prassi ulteriore del tutto peculiare. In essa infatti, oltre della distribuzione deliberata in seguito all'approvazione del bilancio d'esercizio, i soci consumatori godono di sconti e promozioni già al momento dell'acquisto, ad essi esclusivamente riservati. Si tratterebbe quindi di qualcosa da un lato simile alla fruizione immediata del vantaggio mutualistico, dall'altro a una prassi diffusa in gran parte dei maggiori supermercati, in cui per accedere a offerte ulteriori a quelle comunque disponibili, è necessario un tesseramento. Anche in questo caso, le peculiarità della cooperazione di consumo emergono prepotentemente. Come accennato, una conseguenza interessante che discende dall'adozione dei criteri successivi di distribuzione, è che in questo modo si può andare a commisurare il ristorno ai risultati effettivamente conseguiti. Si avrebbe quindi una vera e propria aleatorietà dei medesimi, circa l'*an* e il quanto della distribuzione, peraltro coerentemente con quanti, quasi unanimemente, non riconoscono in capo al socio un vero e proprio diritto al ristorno, sussistendo semmai per le cooperative solo un obbligo generico a realizzare una gestione sociale funzionale alla creazione delle condizioni perché tale vantaggio possa essere generato¹⁸. Per quanto invece concerne gli utili, si assiste ad una prassi forse

¹⁵ Nella cooperativa di produzione e lavoro "CPL Concordia" tale distinzione è meno netta che nelle altre, ma solamente da un punto di vista formale: dato che la quasi totalità dei lavoratori sono soci cooperatori, il problema non sembrerebbe neppure configurarsi

¹⁶ Ai sensi dell'art. 2545 sexies "l'atto costitutivo determina i criteri di distribuzione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici"; il criterio quantitativo è l'unico a essere effettivamente utilizzato

¹⁷ BASSI, *Le società cooperative*, UTET, 1995 p. 3

¹⁸ BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 passim; BASSI, *Le società cooperative*, UTET, 1995 p. 32; FALCONE comm. art. 2545 c.c. in *La riforma delle società*,

ancor più rigorosa di quanto imposto dal testo normativo e da quanto auspicato dalla pubblicistica. La cooperativa agricola ha addirittura inserito una clausola statutaria con la quale impone che siano distribuiti più ristorni che utili, nonostante ciò non le sia esplicitamente imposto da alcuna norma. Altrettanto, nonostante il silenzio normativo, le cooperative sembrano conformarsi al principio del calcolo delle devoluzioni obbligatorie sull'intero ammontare degli utili, seguendo quella dottrina¹⁹ che vuole il termine utilizzato in senso a-tecnico, profilandosi altrimenti soluzioni incoerenti, come nel caso in cui la cooperativa non realizzi "utili" in senso stretto, in quanto eserciti attività esclusivamente con i soci cooperatori. Una delle questioni in cui si riscontrano le discrasie più profonde è quella del finanziamento. La disciplina legislativa sembra essere stata inutilmente oggetto di progressive sofisticazioni che, seppur ispirate dal meritevole obiettivo di aiutare la società cooperativa nel difficile reperimento di capitali²⁰, non sembra però conformarsi alle concrete esigenze di queste. A questo proposito va detto che, com'è facile intuire, gli strumenti finanziari ex. 2526 c.c. sono pressoché sconosciuti, non tanto ai redattori degli statuti, in quanto spesso ivi previsti, quanto alla prassi, dal momento che mai essi sono stati emessi. Ne deriva che dalle singole disposizioni statutarie è difficile ricavare come essi siano stati pensati dagli operatori, limitandosi semplicemente gli articoli a riportare il testo del dettato codicistico. Restano quindi aperte tutte le questioni sollevate dagli interpreti²¹. Maggiore diffusione hanno invece avuto gli strumenti di reperimento di risorse finanziarie introdotti con la legge 31 gennaio 1992 n. 59., senza che si sia comunque giunti a un impiego massiccio di questi. Sono soprattutto le medio-grandi cooperative di produzione e lavoro a emetterli, essendo essi poco conformi a esigenze di realtà minori, ed essendo a essi preferiti altri strumenti dalle grandi cooperative di consumo. Esaminando nel dettaglio la disciplina

commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; società cooperative a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappicchelli 2003

¹⁹ Contra v. BASSI, *Le società cooperative*, UTET, 1995 p. 131

²⁰ La difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie è cosa ben nota in dottrina e non solo (v. Sentenza 8/9/2011 CGCE p. 59-60), essendo essa dovuta all'assenza di quei meccanismi della società per azioni che fungono da attrattivo all'investimento: la remunerazione del capitale investito e la partecipazione alla gestione proporzionale all'investimento

²¹ In merito v. PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 150; BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 194; TONELLI comm. art. 2526 c.c. in *La riforma delle società, commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; società cooperative* a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappicchelli, 2003

che “CPL Concordia” applica alle azioni di sovvenzione, sembrerebbero non esserci disposizioni in netto contrasto con lo scopo mutualistico e i principi che ne derivano: essi sono numericamente limitati²² e il voto ad essi attribuito non è plurimo, la partecipazione alla gestione del socio cooperatore non sembra minata, mantenendo essi la maggioranza dei voti in assemblea. Per quanto riguarda la remunerazione delle azioni, non emergono dati interessanti se non che i sottoscrittori, di fatto, non godono di vantaggi patrimoniali (di molto) superiori a quelli dei soci cooperatori. Come a questi infatti sono stati distribuiti dividendi pari al 3,52% degli utili, e se per i sovventori esso costituisce l'unico rendimento ottenuto, per i lavoratori va ad aggiungersi invece alle somme percepite a titolo di ristorno. Sembrerebbe così che le azioni di sovvenzione siano introdotte al mero di scopo di reperire capitali, ma non troppi, attribuendo ai sottoscrittori diritti amministrativi, ma poco incisivi essendo essi relegati in minoranza, e privilegi patrimoniali, ma limitati. Non è un caso che essi vengano sottoscritti da chi, più che cercare un investimento fruttuoso, sia già parte, o ideologicamente vicino, al movimento cooperativo e, come tale, sia disposto a finanziare lo stesso senza riscontri consistenti, come associazioni di categoria, altre società cooperative, singole persone fisiche vicine a tale realtà. La medesima società cooperativa è anche l'unica ad aver emesso azioni di partecipazione cooperativa, potendo quindi trarsi conclusioni simili sull'(in)capacità delle medesime a soddisfare le esigenze effettive del mondo cooperativistico. Le azioni di partecipazione cooperativa, non conferendo diritti amministrativi ai sottoscrittori, pongono minori problemi in merito alla compatibilità dell'emissione con i principi di gestione esclusiva dei soci cooperatori, se non nell'ipotesi in cui i detentori siano nominati amministratori: in tal caso potrebbe, infatti, aversi una compressione degli interessi dei soci cooperatori rappresentati in seno all'organo amministrativo, a favore di chi è mero finanziatore. Nel caso esaminato ciò non si verifica. Per quanto concerne i privilegi di natura patrimoniale, la remunerazione è maggiorata rispetto a quella di soci sovventori e di soci cooperatori, coerentemente con le logiche sottostanti²³. Come accennato, non hanno spazio le elucubrazioni circa la configurabilità degli strumenti finanziari *ex art.*

²² I soci sovventori sono n. 39 contro n. 652 soci cooperatori; dati aggiornati al 18 giugno 2011, data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato 2010

²³ All'esito dell'esercizio 2010, agli azionisti di partecipazione cooperativa sono stati distribuiti il 4,96% dell'utile, contro il 3,52% percepito da sovventori e cooperatori

2526 c.c.. Non essendo essi stati emessi, restano valide le soluzioni prospettate in dottrina, avvalorandosi in particolare la posizione maggioritaria che vuole la possibilità di ricondurre a tale *genus* una molteplicità di strumenti di diversa configurazione²⁴. Potrebbe a questo punto sorgere una sana curiosità circa le forme di finanziamento concretamente e diffusamente utilizzate nel mondo cooperativo, se non fosse che la banalità della risposta frustrerebbe la stessa. Come nella maggioranza delle piccole medie imprese italiane, l'indebitamento bancario sembra essere la modalità preferita d'accesso a nuovi capitali, ad esclusione delle cooperative di consumo che, per dichiarata scelta politica ed ideologica, cercano di farne un uso limitato, soddisfacendo principalmente le proprie esigenze col solo prestito sociale²⁵. Il regolamento apposito emanato da "Coop Adriatica" sembra essere conforme a quanto richiesto dalla delibera C.I.C.R. 3-3-1994, attuata con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia il 2-12-1994, salvo alcune incongruenze derivanti forse dall'uso disinvolto che si fa di esso e che sembrerebbe cozzare con l'esclusivo conseguimento dell'oggetto sociale, dal momento che le somme versate sono investite in attività finanziarie, seppur a basso rischio. In questo modo si andrebbe contro i principi che regolano la materia: sembrerebbe che il prestito, più che servire alla cooperativa, finirebbe per essere uno strumento di arricchimento del socio. Innanzitutto, questo non è vero, perlomeno in assoluto, visto che la cooperativa ricorre ad esso e non ad altre forme di indebitamento o all'emissione di strumenti finanziari, testimoniando così che le proprie esigenze finanziarie sono davvero soddisfatte con esso. In secondo luogo, anche laddove questo aspetto non possa essere del tutto escluso, non si vede il perché di un così ostile sfavore, visto che anche se il prestito celasse forme di arricchimento speculativo, ove ciò non cozzasse con l'attività mutualistica svolta dalla cooperativa, esso risulterebbe comunque rivolto ai soli operatori, non comportando quelle problematiche che l'ingresso di soci capitalisti, che siano solo tali e non anche operatori, genererebbe. Certamente, resterebbe l'incompatibilità con quanto statuito dall'art. 13 del d.p.r. 29 settembre del 1973

²⁴ TONELLI comm. art. 2526 c.c. in *La riforma delle società, commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; società cooperative* a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappichelli, 2003; PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 150; BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 194

²⁵ Si pensi che ammonta a quasi i due terzi dell'indebitamento complessivo, quindi anche quello di natura esclusivamente commerciale (€ 1.980.602.270 sull'indebitamento totale di € 2.616.858.385, dati bilancio d'esercizio 2010)

n. 601²⁶. In via generale si può concludere per la necessità di un ripensamento della disciplina, che si occupi del fenomeno da un punto di vista più ampio, non meramente fiscale, valutandolo in ragione tanto dello scopo mutualistico quanto delle pregnanti esigenze finanziarie. Venendo a un ultimo aspetto, i cui principi regolatori sono anch'essi tradizionalmente dedotti dal generale e sovraordinato scopo mutualistico, si può affermare che le cooperative sembrano muoversi con disinvoltura tra le diverse forme e modalità d'integrazione offerte dalla legge. Due sembrano essere quelle con maggior fortuna: il consorzio, tanto *ex. Art. 27 ter* del D.Lg. 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. "Legge Basevi"), tanto in forma di società consortile cooperativa *ex. art. 2615 ter c.c.*, e la semplice partecipazione azionaria in altre imprese. Va quindi innanzitutto rilevato che nonostante le diffidenze degli autori, peraltro già da tempo superate visti gli interventi legislativi ormai risalenti²⁷, le società cooperative hanno fatto ampio uso del consorzio di cui all'art. 2602 c.c. costituito in forma di società cooperativa. Per quanto riguarda la preferenza accordata al modello consortile come alternativa ad un sistema partecipativo che confluisca in un gruppo, si rileva che quest'ultimo gode invece di maggior fortuna laddove sia necessario creare forme di integrazione tra società che svolgono attività diverse, tra le quali sarebbe difficile individuare i presupposti per una vera e propria integrazione consortile. Tanto "CPL Concordia" quanto "Coop Adriatica" sono a capo di importanti gruppi societari eterogenei. Il dato più interessante che emerge è che tali cooperative esercitano la propria attività e perseguono lo scopo mutualistico con i propri soci individualmente, senza che i rapporti di gruppo impediscano il perseguimento dell'oggetto sociale o vanifichino l'essenza mutualistica; i dati empirici restituiscono quindi un modello del tutto coerente con la dottrina²⁸ che parla a proposito dell'inopportunità della c.d. "mutualità mediata" e delle holding pure. Si sottolinea inoltre che, coerentemente con i principi tradizionali, gli utili da

²⁶ Ai sensi dell'articolo 13 infatti l'esenzione dell'imposta locale sui redditi sugli interessi delle somme prestate sussiste se: "l'importo del prestito di ciascun socio non supera l'ammontare di quaranta milioni di lire ovvero ottanta nel caso si tratti di cooperative di produzione e lavoro, le agricole di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione, le edilizie di abitazione; il prestito provenga dal socio persona fisica e sia utilizzato per il solo conseguimento dell'oggetto sociale; gli interessi corrisposti non superino quelli percepiti dai detentori di beni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo"

²⁷ L. 240/1981 e l. 317/1991

²⁸ PAOLUCCI, *Le società cooperative*, UTET, 2012 p. 198; BONFANTE *La nuova società cooperativa*, Zanichelli, 2010 p. 359 e in comm. art. 2518 in *Commentario al codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Zanichelli 1999; BASSI *Le società cooperative*, UTET, 1995 pag. 63

partecipazione sono trattati come utili provenienti da attività esercitata con i terzi e come tali non vengono distribuiti tra i cooperatori a titolo di ritorno.

Ciò che con più veemenza emerge da quanto finora scritto, con un approccio riassuntivo ed esemplificativo, è probabilmente che le differenze tra dato empirico e modello astratto di società cooperativa, le quali sono in parte facilmente intuibili, poggiano in verità su livelli diversi. Non soltanto, infatti, la realtà cooperativa avverte problematiche trascurate dal legislatore e dalla pubblicistica, e non soltanto non si limita ad avvertirle ma le affronta con soluzioni di propria elaborazione²⁹, ma trascura completamente l'adozione di alcune delle norme di più recente introduzione³⁰.

Un altro aspetto al quale sarebbe forse necessario dedicare un'ulteriore, e più approfondita, riflessione è dato dal fatto che interi aspetti del fenomeno cooperativo trovano regolamentazione nel nostro ordinamento esclusivamente in riferimento alla materia fiscale. Si pensi ad esempio al prestito sociale, il quale riveste una rilevanza preponderante in interi settori della realtà cooperativa, soprattutto in quella di consumo. Ci si domanda se sia forse necessario un ripensamento della materia alla luce dei principi di fondo, che trascendano la questione delle agevolazioni fiscali, soprattutto alla luce degli sforzi che il legislatore ha compiuto, nel '92 prima, nel 2003 poi, nel tentativo di aiutare la società cooperativa nel difficile reperimento di risorse finanziarie. Sembrerebbe così che, nell'ambito di un fenomeno cooperativistico diffuso e in sostanziale salute, restino comunque aperti margini d'intervento per il legislatore, al fine di aiutare il medesimo ad affermarsi definitivamente in maniera compiuta e coerentemente con i principi mutualistici che ne sono alla base.

²⁹ Come si è avuto modo di evidenziare, la problematica più stringente sotto questo profilo è forse quella della partecipazione del socio al governo della cooperativa

³⁰ Come quella dell'art. 2526 c.c.. Si pensi, sempre in tema di finanziamento, che addirittura degli istituti introdotti con la l. 59/1992 si fa tuttora limitato uso

APPENDICE

Documenti sociali consultati ai fini dell'analisi

“La Terra e il Cielo”:

Atto costitutivo

Statuto

Bilancio d'Esercizio 2010

“CPL Concordia”:

Atto costitutivo

Statuto

Bilancio d'Esercizio 2010

Bilancio Consolidato 2010

Regolamento emissione A.P.C 1998

Regolamento emissione A.P.C. 2008

Progetto di programmazione pluriennale 2008-
2013

Relazione del Rappresentante comune dei portatori
di A.P.C. per l'esercizio 2010

“Coop Adriatica”:

Statuto

Regolamento Interno

Codice Etico

Bilancio d'esercizio 2010

Bilancio consolidato 2010

Bilancio di sostenibilità 2010

Preventivo di sostenibilità 2011

“Coop Italia”:

Statuto

Rapporto Coop 2011

BIBLIOGRAFIA

PAOLUCCI, *Le società cooperative*, Torino, UTET, 2012

BONFANTE, *La nuova società cooperativa*, Bologna,
Zanichelli, 2010

BUONOCORE, *Rapporto mutualistico e Parità di trattamento*,
in ABBADESSA E PORTALE (diretto da) *Il Nuovo diritto*,
societario liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino
2007

AA.VV., a cura di SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle
società, commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6;
società cooperative*, Torino, Giappichelli, 2003

GENCO, *La riforma delle società cooperative*, Milano,
IPSOA, 2003

CICCARELLI, *Destinazione degli utili ai fondi mutualistici*
in *Rivista della cooperazione*, Roma, 2000

BONFANTE, *Delle imprese cooperative* in *Commentario
al codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna,
Zanichelli, 1999

BUONOCORE, *Il diritto della cooperazione*, Bologna, Il
Mulino, 1997

BASSI, *Le società cooperative*, Torino, UTET, 1995